Allegato D	
REGIONE TOSCANA	
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD – Sede di Grosseto	
Pratica n. 1559-21	
Disciplinare per la concessione di beni del demanio idrico: Occupazione	
area. Corso d'acqua: fiume Sovata (TS80858) - Comune di Castiglione	
della Pescaia. Tipologia: sfalcio vegetazione spontanea (tip.8.2).	
DISCIPLINARE	
Sottoscritto [SE PERSONA FISICA] dal/la sig./ra [COGNOME NOME]	
nato/a a [COMUNE DI NASCITA] il [CODICE FISCALE], residente a	
[COMUNE DI RESIDENZA], in [INDIRIZZO DI RESIDENZA],	
[SE PERSONA GIURIDICA] da [RAGIONE SOCIALE], con sede legale a	
[COMUNE SEDE LEGALE] Frazione – CF/P.I. [CODICE FISCALE],	
nella persona del Sig. nato a [COMUNE NASCITA] il [DATA], C.F.	
[CODICE FISCALE], domiciliato per la carica in via [VIA], a [A], quale	
titolare/legale rappresentante/procuratore speciale del Presidente del	
Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta	
procura speciale Rep. n. [NUMERO] del [DATA] ai rogiti del Notaio	
[NOTAIO] (iscritto al Collegio notarile Distretto di [DISTRETTO])	
,(SE ENTE PUBBLICO) da [DA], con sede legale in [COMUNE SEDE	
LEGALE], C.F./P.I. [CODICE FISCALE], in persona legale rappresentante	
sig./ra [PERSONA] nato/a a [COMUNE NASCITA] il [DATA NASCITA],	
C.F.[CODICE FISCALE], domiciliato/a per la carica in [DOMICILIO].	
Art. 1 – Oggetto della concessione	

		del D.P.R. 642/1972
Ogg	etto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area	
арра	rtenente al demanio idrico nel comune di Castiglione della Pescaia	
(GR) lungo le pertinenze del fiume Sovata (TS80858), censita al foglio 24,	
parti	celle n. 16 e n. 80 e al foglio 51, particella n. 22, di mq 65.380, per uso	
sfalc	io vegetazione spontanea (più in dettaglio rappresentate nella	
docu	mentazione agli atti d'ufficio, costituente parte integrante della	
preso	ente scrittura, ancorché non materialmente allegata).	
	Art. 2 – Oneri del concessionario	
2.1 -	Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività,	
è ter	nuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di	
asser	nso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.	
Il Co	oncessionario si obbliga a:	
2.2 -	assumere la custodia dell'area demaniale in concessione,	
man	tenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o	
dann	neggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di	
sogg	getti non autorizzati, a propria cura e spese;	
2.3 -	consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla	
Cond	cedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo	
stato	di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli	
inter	venti eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della	
Cone	cedente, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre	
l'acc	cesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare	
le at	tività manutentive di competenza;	
2.4 -	sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente	
da o	gni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed	

 alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di	
inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli	
oneri del risarcimento;	
2.5 - rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e	
di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque	
contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora	
indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di	
essi;	
2.6 - non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi	
aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della	
Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria	
autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario	
possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario	
esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in	
pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di	
mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al	
risarcimento degli eventuali danni;	
2.7 - assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi	
gli oneri tributari;	
2.8 - non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di	
concessione;	
2.9 - assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e	
delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi	
presenti.	
Inoltre il Concessionario:	

		del D.P.R. 642/1972
2.1	10 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di	
tut	tti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per	
eff	fetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana	
da	qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o	
mc	olestie che potessero derivare dall'uso dell'area;	
2.1	11 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi	
da	nno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in	
co	onformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità	
idr	raulica;	
2.1	12 - è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a	
pro	oprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e	
mo	odifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a	
git	udizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per	
ga	rantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso	
d'a	acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;	
2.1	13 - dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere	
all	l'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private	
e/c	o pubbliche limitrofe.	
	Art. 3 – Ulteriori obblighi	
3.1	1 - Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in	
pre	remessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non	
inc	dicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà	
ess	sere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la autorizzazione	
	rima della loro esecuzione;	
	2 - tutta la vegetazione tagliata dovrà essere asportata, assicurandosi che	

rimanga in loco il tempo strettamente necessario al suo essiccamento e	
comunque il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno	
conseguente alla sua mancata asportazione in caso di piena;	
3.3 - in nessun caso l'erba essiccata e imballata dovrà rimanere in golena;	
né dovrà ostacolare il passaggio di mezzi sulle sommità arginali;	
3.4 - il Concessionario non accamperà nessun diritto per i danni provocati	
dal personale della Regione Toscana, nello svolgimento dei normali compiti	
vigilanza idraulica e servizio di piena;	
3.5 - lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà essere eseguito periodicamente al	
fine di evitare che l'eccessiva vegetazione possa ostacolare il deflusso delle	
acque;	
3.6 - non dovranno essere lasciate dentro le golene macchine o attrezzature	
incustodite;	
3.7 - è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su argini sponde e loro	
pertinenze in caso di terreno bagnato;	
Art. – Clausola di solidarietà	
[presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti]	
I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori	
sono, ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti	
oneri, prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;	
Gli stessi indicano il Sig. quale referente unico per i	
rapporti col settore competente ai sensi dell'art.10 del Regolamento.	
Art. 4 – Durata della concessione	
La concessione decorre dalla data del decreto_di concessione e termina il	
30/06/2030.	

	Art. 5 – Canone	
	5.1 - Il canone demaniale annuo ammonta complessivamente a € ; il	
	canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla	
1	base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;	
	5.2 - Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e	
]	rivalutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non possa	
	o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di	
]	rinuncia;	
	5.3 - In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è	
	consapevole che rimarrà obbligato al rispetto di quanto convenuto nel	
	presente atto fino all'emanazione del provvedimento di cessazione	
	anticipata della concessione;	
	5.4 - L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in	
	corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al	
	termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area,	
	qualora non coincidente con la rinuncia;	
	5.5 - Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C.,	
	in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica	
	automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in	
	mora (cd. mora ex re);	
	5.6 - Il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del	
	Regolamento, a corrispondere l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali	
	dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (istituita	
	dalla L.R.T n. 2/1972);	
	5.7 - Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale,	

nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso	
legale.	
Art. 6 – Revoca e decadenza	
6.1 - La concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata,	
sospesa o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza	
obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica	
del corso d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse;	
6.2 - La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste	
dalla normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:	
a. violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni	
legislative, regolamentari o nel presente disciplinare di concessione;	
b. mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;	
c. non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;	
d. violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli	
enti pubblici.	
6.3 - prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente	
comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il	
Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;	
6.4 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia	
per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone	
già pagato per l'anno di riferimento;	
6.5 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il	
Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e	
all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente;	
6.6 - nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.	

	Art. 7 – Cessazione della concessione	
A	della cessazione della concessione, per decorrenza del termine, revoca,	
ri	nuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il	
C	Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine	
as	ssegnato; qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà	
lu	nogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su	
is	stanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo,	
ne	el qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di	
SC	orta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al	
de	emanio, senza oneri per l'amministrazione.	
	Art. 8 – Cauzione	
8.	.1 - A garanzia del regolare pagamento del canone dovuto e/o a titolo di	
ri	mborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il	
C	Concessionario:	
a)) ha versato la somma pari a € corrispondenti a una annualità	
de	ell'importo del canone fissato all'art. [] del presente disciplinare come	
da	a quietanza conservata in atti.	
O)ppure	
b)) ha costituito apposita garanzia bancaria/assicurativa ai sensi dell'art. 31	
de	el Regolamento n. 60/R; dell'importo di €, con validità a	
tu	atto il [ANNO VALIDITA'], rilasciata dalla [impresa bancaria /	
as	ssicurativa / intermediario finanziario] polizza n. [numero di polizza] come	
da	a documentazione conservata agli atti;	
8.	.2 - al Concessionario incorre l'obbligo di reintegrare entro un congruo	
te	ermine di tempo eventuali prelievi disposti dalla Concedente sul deposito	

	0 (2) 1 / 2
cauzionale;	
8.3 - la garanzia di cui sopra verrà restituita al Concessionario con Decreto	
del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver	
verificato l'esatto adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi	
ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare, in modo	
particolare di quanto disposto dall'art. 22 e 23 del Regolamento;	
8.4 - le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.	
Art. 9 – Efficacia	
L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data di	
pubblicazione del decreto di concessione.	
Art. 10 – Rinvio a Leggi e regolamenti	
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si	
applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e	
regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon	
regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e	
l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.	
Art. 11 – Domicilio legale	
Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come	
segue: la Regione Toscana Settore "Genio Civile Toscana Sud" presso la	
propria sede di Grosseto in Corso Carducci, 57; il Concessionario a	
Art. 12 – Registrazione fiscale	
12.1 - L'onere relativo all'imposta per la registrazione della presente	
scrittura presso l'Agenzia delle Entrate (dovuta ai sensi dell'art. 2 della	
Tariffa, parte II allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131) è a carico del	

	Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
Concessionario;	
12.2 - Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese	
inerenti alla concessione, compresa l'imposta di bollo.	
Art. 13 – Foro competente	
La definizione di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al	
presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.	
Letto, approvato, e sottoscritto.	
F.to il Concessionario	
Grosseto il [DATA]	
Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 del Codice Civile, dichiara di	
accettare espressamente tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli	
Articoli numero 2, 3, [4], 5, 6 e 7, 8.	
F.to il Concessionario	